

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 1533-A

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE MURMURA)

Comunicata alla Presidenza il 14 marzo 1989

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Norme per la definizione dei profili professionali del personale
di taluni ruoli del Ministero dell'interno

presentato dal Presidente dell'Interno

di concerto col Ministro per la Funzione Pubblica

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GENNAIO 1989

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge intende adeguare a quelle dei dipendenti degli altri Ministeri le disposizioni sui profili professionali del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno, avendo presente la particolarità del servizio che il personale anzidetto rende ai cittadini, senza cancellare o violare la legge di riforma della Polizia di Stato e le disposizioni attuative di questa, respingendo interpretazioni superficiali capaci di provocare distorsioni ed errori.

Infatti, il contemporaneo concorrere nel tessuto legislativo della legge n. 312 del 1980 e della legge n. 121 del 1981 ha reso sino ad ora impossibile l'inquadramento del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno, tanto che la commissione ministeriale prevista per tutto il personale civile dello Stato non ha preso in considerazione quello di cui al presente provvedimento.

A questa grave carenza si è voluto porre rimedio con il provvedimento licenziato dalla 1^a Commissione, ispirato alla volontà di indicare le norme procedurali per la definizione dei profili professionali tutelando la specificità organizzativa del Ministero dell'interno, più volte ribadita in numerosi testi legislativi, senza pervenire ad alterare il complessivo quadro della pubblica Amministrazione.

Una legittima operazione di adeguamento e di inquadramento finalizzata a realizzare normativamente il principio costituzionale del buon andamento della pubblica Amministrazione viene posta in essere dal presente provvedimento, la cui approvazione viene sollecitata ai colleghi senatori.

MURMURA, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

Sul disegno di legge e su emendamento:

(Estensore: ANDREATTA)

15 febbraio 1989

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo, nonché l'emendamento a firma del senatore Murmura, sostitutivo del riferimento al comma 1, alla legge n. 312, esprime parere favorevole su tale emendamento, mentre sul disegno di legge esprime parere favorevole a condizione, tuttavia, ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento, dell'inserimento di una espressa clausola di copertura nella quale l'onere venga posto esplicitamente a carico degli specifici capitoli del competente stato di previsione della spesa.

Su ulteriori emendamenti:

(Estensore: DELL'OSSO)

1° marzo 1989

La Commissione programmazione economica, bilancio esaminato l'emendamento aggiuntivo 1-bis, trasmesso dalla Commissione di merito, sulla base delle dichiarazioni rese dal rappresentante del Tesoro, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole in ordine al comma 1 dell'articolo 1-bis e parere contrario sul comma 2 del medesimo articolo.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

1. Per il personale proveniente dai ruoli della polizia di Stato inquadrato nelle qualifiche del personale del Ministero dell'interno di cui all'articolo 10, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, nonchè per quest'ultimo, l'identificazione concreta dei relativi profili professionali, in corrispondenza a quanto previsto per la generalità del personale statale dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni ed integrazioni, viene effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

2. Le corrispondenze fra le mansioni svolte, in base alle qualifiche rivestite, dal personale di cui al comma 1 e quelle previste per i profili professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, sono previamente individuate da una commissione composta da un Sottosegretario di Stato per l'interno, il quale la presiede, da tre dirigenti in servizio, rispettivamente, presso il Ministero dell'interno, il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero del tesoro, nonchè da tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

3. Gli inquadramenti nei profili del personale interessato in applicazione dei commi 1 e 2 sono effettuati con provvedimento del Ministro dell'interno, con l'osservanza dei termini e delle modalità stabilite nel decreto indicato al comma 1.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. Per il personale proveniente dai ruoli della Polizia di Stato inquadrato nelle qualifiche del personale del Ministero dell'interno di cui all'articolo 10, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, nonchè per quest'ultimo, la identificazione concreta dei relativi profili professionali, con le medesime decorrenze e modalità previste per la generalità del personale statale dalla legge 11 luglio 1980, n. 312 e successive modificazioni ed integrazioni, viene effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

2. I profili professionali e le corrispondenze previste dall'articolo 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono individuate da una commissione composta da un sottosegretario di Stato all'interno, che la presiede, da tre dirigenti in servizio, rispettivamente, presso il Ministero dell'interno, il Dipartimento per la funzione pubblica ed il Ministero del tesoro e da tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

3. Gli inquadramenti nei profili del personale interessato in applicazione dei commi 1 e 2 sono effettuati con provvedimento del Ministro dell'interno.

4. All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, valutato rispettivamente in lire

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

1.600 milioni per l'anno 1989, in lire 6.850 milioni per l'anno 1990 ed in lire 1.700 milioni per l'anno 1991 si provvede: quanto a lire 1.200 milioni per il 1989, a lire 5.650 milioni per il 1990 ed a lire 1.300 milioni per il 1991 a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1016 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1989 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi; quanto a lire 400 milioni per il 1989, a lire 1.200 milioni per il 1990 ed a lire 400 milioni per il 1991 a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2520 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1989 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.